

STATUTO

Art. 1- Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione denominata "**Donne marocchine di Reggio Calabria**", con sede a Reggio Calabria via Sbarre Inferiori, n.272

L'associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto: l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali riportate nel successivo art. 2. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato. Il consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune senza modifica statutaria, e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Il presente statuto può essere integrato "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 2

Scopi

L'associazione "**Donne marocchine di Reggio Calabria**", si costituisce per le seguenti finalità:

Promuovere e valorizzare la cultura marocchina, le tradizioni, anche culinarie, la moda, la storia, conoscenza di prodotti locali, tradizioni locali e dei prodotti tipici di quella terra, integrandosi con le persone del luogo che vogliano interagire per operare uno scambio e promuovere l'integrazione, con lo scopo di fornire agli associati uno spazio, non solo come mero strumento bensì come elemento attivo affinché sia vero fattore di sviluppo culturale.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva dei produttori locali, l'Associazione si propone di:

- a) Svolgere incontri tra le associate che via via si incrementeranno con attività informative e formative;
- b) Organizzare eventi culturali quali dibattiti, incontri, mercati/fiere, occasioni sociali, visite guidate e altro;
- c) collaborare ove possibile con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
- d) svolgere qualunque attività si riveli nel concreto utile al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio sociale per il funzionamento e lo svolgimento delle attività associative è costituito da:

Quote e contributi degli associati; Eredità, donazioni e lasciti; Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici; Contributi dell'Unione Europea e di organismi Internazionali; Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ea terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; Erogazioni liberali di associati e di terzi; I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

Il fondo comune costituito con le risorse sopra citate non può essere ripartito tra i soci ne durante la vita dell'Associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

Art. 5

Associati

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Non possono in alcun caso aderire alla associazione coloro che possano essere portatori di interessi esterni in conflitto con le finalità della associazione medesima.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dal novero dei soci mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a/r.

Il socio che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'associazione, nonchè degli obblighi finanziari può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione opera di diritto nel caso in cui il socio non versi la quota per due annualità consecutive.

L'esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6

Organi associativi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 7

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e il programma delle attività da compiere durante l'anno operativo.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un quinto del numero totale dei soci (sia ordinari che sostenitori) e, comunque, almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione.

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche dello Statuto nonchè per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione che richiedono il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 8

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il consiglio può prevedere anche la nomina di un Tesoriere e di un Direttore Amministrativo.

Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio

gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente (quali le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali), e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell'ente medesimo. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni, qualitative e quantitative, che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, anche una sintesi dell'attività dell'associazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12

Clausola compromissoria

Ogni controversia insorta fra associati ed associazione o suoi organi sarà sottoposta, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri designati dal presidente del Tribunale competente, che giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, ove compatibili, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché le norme contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la legislazione in materia di associazioni